

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori  
Magistrati:

MONTANARI VISCO dott. Giancarlo	Presidente
AIELLO dott. Carlo	Componente
MOLINARI dott. Pasquale Vincenzo	"
LUMIA dott. Giuseppe	"
PAFUNDI dott. Rocco	"
SEMERIA dott. Arrigo	"
CAVALLARI dott. Giovanni	"
DANIELE dott. Antonio	"
ANGLANI dott. Filippo	"
ALVARO dott. Giuseppe	"
NIGRO dott. Raffaele	"
ADAMI dott. Vincenzo	"
CNNIS dott. Giorgio	"
CARACCIOLO DI FEROLETO dott. Francesco	"
SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA dott. Alberto	"
FAVARA dott. Francesco	"
IANNOTTA dott. Antonio	"
PITTIRUTI dott. Emilio	"

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Rilevato che i cinque Consigli Regionali di Friuli e Venezia Giulia, Valle D'Aosta, Sardegna, Piemonte e Lombardia, hanno, con identiche deliberazioni, richiesto che venisse indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988 n. 291, nonché della successiva modifica dell'articolo stesso introdotta con l'art. 6 bis della legge 25 gennaio 1990 n. 8;

Rilevato che la richiesta stessa è stata regolarmente presentata, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 29 della legge 25 maggio 1970 n. 352;

Rilevato che successivamente alla data di presentazione (31 luglio 1990) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990 la legge 15 ottobre 1990 n. 295 entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

Sentiti i delegati dei Consigli Regionali richiedenti, i quali dichiarano che la richiesta, anche dopo l'emanazione della nuova legge, deve considerarsi ancora legittima sul piano formale e sostanziale, in quanto permangono nella nuova normativa alcuni aspetti della precedente legge che avevano giustificato la promozione dell'istanza referendaria;

Considerato:

che la nuova normativa investe, nella sua totalità, la disciplina per cui è richiesto il referendum abrogativo;

che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 68 del 17 maggio 1978, in tanto l'abrogazione delle norme sottoposte a referendum può dar luogo alla dichiarazione da

parte di questo Ufficio che le operazioni relative non hanno più corso, ai sensi dell'art. 39 legge 25/5/1970 n. 352, in quanto la disciplina della stessa materia abbia modificato sia i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, che i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

che nella specie, i Consigli Regionali promotori del referendum hanno chiaramente indicato, nelle loro delibere, che la normativa per cui veniva richiesto il referendum abrogativo "accentrando le funzioni amministrative alle amministrazioni dello Stato (Ministero dell'Interno - Ministero Tesoro) solleva indebitamente dalle responsabilità primarie di ordine socio-assistenziali e sanitarie le Regioni, le Unità Sanitarie Locali e gli Enti Locali";

che la nuova normativa, nell'abrogare il precedente sistema, riconduce nell'ambito regionale gli accertamenti e le procedure per la concessione di benefici conseguenti alle invalidità civili, attribuendo alle unità sanitarie locali le competenze che la normativa precedente conferiva alle commissioni mediche per le pensioni di guerra;

che tale sostanziale innovazione costituisce proprio quella modifica dei principi ispiratori della complessiva disciplina alla quale mirava la richiesta di referendum;

che il permanere di una competenza delle commissioni mediche per le pensioni di guerra, lamentata dai proponenti, (comma 7 dell'art. 1 della nuova legge) non è tale da determinare una situazione di permanenza dei principi ispiratori della normativa preesistente, in quanto il potere conferito alle dette commissioni di semplice richiesta di sospensione delle procedure per ulteriori accertamenti - richiesta per altro sottoposta

all'obbligo di esplicita e dettagliata motivazione medico-legale  
- non impinge sulla sostanziale attribuzione alle unità  
sanitarie locali della competenza a decidere;  
che, parimenti, l'attribuzione di competenza al Ministro del  
Tesoro (comma 8) in merito ad eventuali ricorsi contro gli  
accertamenti effettuati dalle unità sanitarie locali, e contro  
gli eventuali accertamenti effettuati dalle commissioni di cui  
al comma 7 predetto, costituisce, se mai, una garanzia offerta  
agli interessati, e non può pertanto essere considerata come  
elemento atto a configurare una permanenza dei principi  
ispiratori della normativa preesistente;  
che, pertanto, la nuova normativa presenta le caratteristiche di  
modifica sostanziale dei principi ispiratori della disciplina  
preesistente, e dei contenuti essenziali dei singoli precetti;

P.Q.M.

dichiara che non hanno più corso le operazioni relative al  
referendum di cui sopra.

Così deciso in Roma il 5 novembre 1990

L'ESTENSORE

*Mark Scialla*



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

3<sup>a</sup> Divisione

12-XI-1990

L DIRETTORE/ DI CANCELLERIA

(Francesco Salerno)

*[Handwritten signature]*